

Statuto ed elezioni rettorali (16 giugno 2007)

Le elezioni rettorali costituiscono da sempre un momento di verifica e di passione per la tranquilla e a volte sonnolenta vita universitaria.

Se si mettono a confronto il testo del vigente statuto e il testo della bozza di statuto relativamente alla modalità di elezione del rettore (art. 12 bis), emerge, oltre la diversa durata del mandato (da gli attuali 3 anni a 4 anni), una sola variante:

Art. 12 bis, comma 2: “Il Rettore è eletto da un corpo elettorale composto da:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) i ricercatori **di ruolo**”,

e poi il testo continua in modo invariato. Il grassetto, che testimonia appunto la variante rispetto al vigente Statuto, nasconde l’anomalia che si è verificata durante la ultima consultazione elettorale per il rettore. Infatti il testo dello Statuto in vigore, dove appunto mancava la parola “di ruolo” fu interpretato come la possibilità di voto per i ricercatori a tempo determinato: interpretazione che valse – è bene sottolinearlo – in modo diverso a distanza di tre mesi, e cioè i ricercatori a tempo determinato furono ammessi al voto (ma quanti furono costoro?) a giugno, per le elezioni del rettore, e non a settembre, per le elezioni dei presidi. Ma su questo si veda, su *Ateneofuturo*, all’interno di *Note e commenti*, gli interrogativi: *I ricercatori a tempo determinato e gli esperti linguistici devono votare o no per le cariche accademiche di Rettore e di Preside?*

Rimane però insoluto la questione del peso del voto del personale tecnico amministrativo, che nella bozza del nuovo statuto rimane invariato rispetto a quello in vigore, e precisamente (art. 12bis, comma 2d):

“il personale tecnico amministrativo e dirigente, i cui voti saranno computati nella misura del 10% di quelli espressi per ciascun candidato, arrotondati per eccesso”.

Ciò significa che ci vogliono 10 voti del personale tecnico amministrativo per arrivare alla “dignità” di 1 voto del personale docente.

Spigolando tra gli statuti delle altre università italiane, si è cercato di capire quale fosse la situazione, quale fosse cioè il ruolo assegnato al personale tecnico amministrativo al momento della elezione rettorale. Mai situazione normativa è apparsa più disparata.

- a) c’è il caso del personale tecnico amministrativo che, come a Bologna, non è assolutamente coinvolto nella questione delle votazioni. A prima vista può sembrare la soluzione meno democratica, ma alla fine si rivela certamente la più dignitosa.
- b) In molti casi votano solo i rappresentanti del personale tecnico amministrativo che fanno parte del consiglio di amministrazione: così avviene a Cagliari, a Brescia, a Catanzaro, Milano, Napoli, Genova, Ferrara, ecc.
- c) La votazione è regolata da una percentuale, per la quale però bisogna osservare alcune differenze. Infatti il voto del personale tecnico amministrativo vale ad esempio il 12,50% degli aventi diritto per Bari, il 15% per L’Aquila, il 20% per il Politecnico di Bari, il 25% per Camerino, che risulta essere la percentuale più alta.

Se si riesamina la dizione del nostro statuto si sarebbe propensi a dire che a Firenze il voto del personale tecnico amministrativo vale il 10%, ma non è così perché la formulazione è unica nel suo

genere, in quanto presso le altre università si fa riferimento alla percentuale rispetto agli aventi diritto. A questo punto è facile fare i conti, tenendo conto del numero del personale docente e di quello tecnico amministrativo: e si può affermare che grosso modo il voto a Firenze vale anche meno del 5% rispetto agli aventi diritto.

Forse il problema del peso del voto del personale tecnico amministrativo era uno di quegli argomenti che necessitava per lo meno di una discussione! Anche in questo caso gli organi di governo si dimostrano lontani dalle esigenze di una parte consistente che concorre a fare l'Ateneo, e cioè il personale tecnico amministrativo.